

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

STIPULA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "...OMISSIS..." PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA FIGLI. CIG Z093C77F9E.

Note per la trasparenza: Il provvedimento approva la convenzione con la Cooperativa "...omissis..." per il servizio di pronta accoglienza temporanea presso la struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Premesso che:

- con DGR n. 863 del 15.06.2018 la Regione del Veneto ha previsto che le Aziende ULSS e i Comuni pongano in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normale delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno, prevedendo, altresì, schema di Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione Veneto per favorire la condivisione di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative tra soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, operanti in materia, al fine di assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne;
- in data 13.10.2021 l'Azienda Ulss 9 ha aderito al "Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto – Provincia di Verona (DGR n. 863 del 15 giugno 2018)" promosso dalla Prefettura di Verona e sottoscritto dalla rete territoriale provinciale come individuata nell'art. 3 del citato protocollo;
- in data 23.03.2023 i Carabinieri del territorio bresciano, hanno attivato il codice rosso in favore di una donna vittima di grave violenza domestica, e della figlia minore che ha assistito alle violenze, residenti nell'A.ULSS 9 Scaligera, e dopo il ricovero ospedaliero la donna è stata inserita in un contesto protetto lombardo assieme alla figlia per motivi di protezione a tutela anche della minore;

Considerato che tra le principali questioni da affrontare nei casi di violenza, soprattutto se vissuta dentro le mura domestiche, risulta quella di dare una risposta immediata, concreta, funzionale e adeguatamente protettiva all'allontanamento d'urgenza da casa, in attesa di definire un progetto più articolato e consapevole da parte della vittima stessa;

Preso atto che la Cooperativa in oggetto:

- è iscritta all'Albo delle Cooperative n° C134920 del 15/12/2020, e all'Albo Regionale dei Centri Antiviolenza delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza con provvedimento D.d.u.o. del 03/05/2021 n° 5807;
- ha sottoscritto in data 30/03/2020 un accordo di partenariato della rete istituzionale antiviolenza della Val Camonica per l'attuazione di interventi nell'ambito del programma Regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne;
- ha consolidato l'esperienza qualificata nell'ambito della violenza di genere, sia rispetto all'accoglienza nell'urgenza, sia sviluppando nel territorio collaborazioni con servizi e risorse volti a favorire percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza;
- ha confermato la disponibilità alla collaborazione con l'Azienda Ulss 9 Scaligera per la realizzazione di un servizio di accoglienza temporanea in una struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli;

Ritenuto pertanto di stipulare con la Cooperativa "...omissis..." la convenzione, per il periodo 23/03/2023-31/12/2023 secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante, elaborata dalla U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 Pianura Veronese;

Considerato che per la gestione di un servizio di accoglienza temporanea di donne vittime di violenza con o senza figli presso una struttura protetta, il rimborso previsto è pari ad € 75,00.- al giorno per minore al di sopra dei 3 anni, su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle prestazioni oggetto della convenzione, mentre la retta per la mamma è a carico del Comune di Bovolone (VR);

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'inserimento di una donna vittima di grave violenza domestica e della figlia minore che ha assistito alle violenze, residenti nell'A.ULSS 9 Scaligera in un contesto protetto lombardo per motivi di protezione a tutela anche della minore;
3. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione per il periodo 23/03/2023 – 31/12/2023 con Cooperativa Sociale "...omissis...", per la realizzazione di un servizio di accoglienza temporanea in una struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli, alle condizioni previste dalla convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di delegare il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale della sottoscrizione del suddetto accordo;
5. di inviare alla Cooperativa Sociale "...omissis..." l'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) che dovrà essere sottoscritto dalla parti;
6. di dare atto che la somma di Euro 23.775,00.- è ricompresa nel Budget anno 2023 di cui al conto BA1185A, Area Sociale;
7. di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 Pianura Veronese e il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il costo del presente provvedimento è previsto nel BEP 2023.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**CONVENZIONE TRA L'A.ULSS 9 SCALIGERA E COOPERATIVA SOCIALE
“..OMISSIS..” PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PRESSO UNA
STRUTTURA PROTETTA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA
FIGLI.**

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA (di seguito denominata per brevità anche A.ULSS) con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, Codice Fiscale/Partita IVA 02573090236, nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, dr.ssa Dal Bosco Flavia giusta delega del Direttore Generale n. del

E

Soggetto privato Cooperativa Sociale “..Omissis..” (di seguito per brevità anche Cooperativa), con sede legale a _____ in via _____ n° __, CF e PI _____, rappresentata dalla signora _____ nata a _____ il _____, in qualità di Presidente della Cooperativa stessa, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

PREMESSA

- presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera é attivo un “Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto – Provincia di Verona (DGR n. 863 del 15 giugno 2018”) promosso dalla Prefettura di Verona e sottoscritto dalla rete territoriale provinciale come individuata nell'art. 3 del citato protocollo;
- la citata Cooperativa Sociale “..Omissis..”, nasce dalla collaborazione di diverse professionalità impegnate nella lotta e nel contrasto alla violenza di genere, e ha maturato un'esperienza nella gestione dei casi ad alta complessità sociale con esperienza nella protezione ad elevata soglia, acquisendo altresì competenze nell'ambito della violenza di genere, al maltrattamento fisico, psicologico, sessuale ed economica;
- la Cooperativa Sociale “..Omissis..” ha sottoscritto in data 30/03/2020 un accordo di partenariato della rete istituzionale antiviolenza della Val Camonica per l'attuazione di interventi nell'ambito del programma Regionale per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne – Programma 2022 – DGR XI/ 4643 del 03/05/2021;
- con DGR n°6299 del 26/04/2022 “Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne”- DPCM 19/011/2021, “Approvazione delle modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse” la Regione Lombardia ha stabilito la continuità dei servizi e degli interventi a sostegno delle attività dei centri antiviolenza delle case di rifugio e delle strutture di ospitalità esistenti sul territorio regionale per donne vittime di violenza e i loro figli;

- la Cooperativa “..Omissis..” è iscritta all’Albo delle Cooperative n° C134920 del 15/12/2020, e all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza con provvedimento D.d.u.o. del 03/05/2021 n° 5807.
- Casa “..Omissis..” e Casa “..Omissis..” di seguito denominate Case Rifugio della Cooperativa “..Omissis..”, sono iscritte all’Albo Regionale delle Case Rifugio al n° _____ del 06/05/2021 e sono in possesso dei requisiti di funzionamento in qualità di Centro antiviolenza e Case Rifugio previsti dalla normativa della Regione della Lombardia;
- tra le principali questioni da affrontare nei casi di violenza, soprattutto se vissuta dentro le mura domestiche, risulta quella di dare una risposta immediata, concreta, funzionale e adeguatamente protettiva all’allontanamento d’urgenza da casa, in attesa di definire un progetto più articolato e consapevole da parte della vittima stessa;
- la Cooperativa si pone l’obiettivo di offrire un servizio di pronta accoglienza per situazioni caratterizzate da violenza nell’ambito delle relazioni familiari intra ed extra domestica, segnalate dalle Forze dell’Ordine, dal Pronto Soccorso e dai servizi sociali;

Vista la L. n.184/83

Vista la L. n.149/01

Vista la L.n. 328/00

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di pronta accoglienza, organizzato presso una struttura adeguata, in favore delle donne vittime di violenza e, nel caso presenti nel nucleo familiare, anche dei figli minori, che hanno la necessità di allontanarsi urgentemente dalla propria abitazione perché ritengono di essere in pericolo di vita o di reiterazione di azioni violente, soggetti che chiedono di essere accolti temporaneamente in un luogo protetto, residenti nei Comuni dell’Aulss 9 Scaligera.

Cooperativa Sociale “..Omissis..” offre protezione ed assistenza a donne con o senza figli, in stato di disagio sociale ed abitativo in situazione di emergenza a seguito di violenza domestica e di genere.

La Cooperativa si impegna, altresì, a garantire per tutta la durata della presente convenzione la collaborazione con i servizi sociali e i servizi sociosanitari della U.O.C Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3 dell’A.ULSS 9 Scaligera.

ART. 2 - FRUIBILITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio di pronta accoglienza presso una comunità viene garantito dalla Cooperativa 24 ore su 24 e per l’intero arco dell’anno, festività comprese.

Ai soggetti ospitati viene garantito, l’utilizzo, in base al regolamento interno della struttura, di tutti gli spazi comuni.

Nel servizio di pronta accoglienza sono ricompresi il vitto e l’alloggio e, in caso di necessità, il vestiario di prima emergenza. Se presenti figli in età scolare la Cooperativa si impegna a mantenere la continuità nell’accesso scolastico oltre che, qualora fattibile e in accordo con i servizi sociali referenti, l’accesso alle attività ricreative e/o sportive, oltre che l’assistenza agli stessi, qualora la madre debba assentarsi dalla comunità nell’arco della giornata per lavoro o per motivi sanitari o legali.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 23/03/2023 e termina il 31/12/2023 e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è permessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie sedi, attrezzature, servizi e personale, ai fini di garantire le prestazioni e le attività della presente convenzione e sulla base di progettualità condivise con servizi sociali competenti;
- b) stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e contro gli infortuni per le prestazioni e le attività previste dalla presente convenzione;
- c) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AULSS 9

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a:

- a) garantire per tramite dei servizi U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia Distretto 3, o tramite accordi di collaborazione con i servizi del territorio di riferimento la presa in carico della donna e degli eventuali figli e a predisporre il progetto di uscita dal circuito della violenza e di autonomia;
- b) collabora con le F.F.O.O. al fine di sostenere la tutela e la protezione della donna e della minore.

ART. 6 – RIMBORSO PREVISTO

L'A.ULSS 9 Scaligera si impegna a corrispondere alla Cooperativa per il servizio oggetto della presente convenzione un contributo giornaliero pari a 75,00.- euro per minore al di sopra dei 3 anni, comprensiva di IVA se dovuta. La somma sarà liquidata su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute per le prestazioni oggetto della convenzione.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 - ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE A DISPOSIZIONI NAZIONALI

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Cooperativa Sociale “.. Omissis..” nel suo ruolo di affidataria del servizio è responsabile della corretta

realizzazione del servizio di cui è titolare, nonché delle norme previste e richiamate dal presente accordo. In caso di violazione risponde all'A.ULSS 9 Scaligera ed ai terzi coinvolti dei danni arrecati secondo disposizioni di legge vigenti

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

1. grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
2. scioglimento della Cooperativa da parte dell'autorità governativa;
3. cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
4. mancato pagamento dei corrispettivi spettanti da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'Affidante, un membro di fiducia nominato dall'Affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le Parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Qualora anche tale modalità non fosse risolutiva della controversia si adirà al competente Foro di Verona.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679. Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura della Cooperativa di appartenenza, come *autorizzati esterni* al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.

ART. 12 - NORME FINALI

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Articolo 13 NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale A.ULSS 9 Scaligera
Dott. ssa Falvia Dal Bosco

Il Presidente Associazione

**ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda o Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- in data ha stipulato una Convenzione con la Cooperativa Sociale “.. Omissis..” con sede legale a Brescia in via F. Baracca n°1, CF e PI 04233720988, avente ad oggetto: convenzione tra l'A.ULSS 9 Scaligera e Cooperativa Sociale “.. Omissis..” per il servizio di accoglienza temporanea presso una struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli. Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: Cooperativa Sociale “.. Omissis..”, sito nel Comune di _____, relativi all'erogazione, da parte dell'Associazione, di accoglienza temporanea presso struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, la Cooperativa Sociale “.. Omissis..” esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

NOMINA

Cooperativa Sociale “.. Omissis..” con sede a _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto

della convenzione stessa.

Cooperativa Sociale “.. Omissis..”, responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

Sezione I

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

ART.1 MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte dell'Associazione, di accoglienza temporanea presso struttura protetta per donne vittime di violenza con o senza figli;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

ART.2 DURATA DEL TRATTAMENTO

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata

cancellazione.

ART.3 TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati :

- X di natura personale immediatamente identificativi
- X appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- biometrici
- X di salute
- genetici
- a maggior tutela dell'anonimato;
- altro _____

ART. 4 CATEGORIE DI INTERESSATI

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- X Utenti e/o
- X pazienti del SSN
- X Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- collaboratori dell'Azienda sanitaria.

Sezione II

ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)

ART.5 OBBLIGHI GENERALI

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o

- accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
 - inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

ART.6 MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;
- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

ART. 7 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito

all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 , qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679), questi insista sul rispetto delle

istruzioni.

ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

ART. 10– TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

